

REGOLAMENTO SPECIALE DELLA MELA

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

COMITATO DI FILIERA DELLA MELA, DELLA FRUTTA A BACCHE E DELLA FRUTTA A NOCCIOLO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica italiana sono le seguenti: le mele appartenenti alla varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.

La categoria di prodotto negoziabile è “Mele”:

- Mele Alto Adige e Sudtiroler Apfel IGP extra (in sigla “Mele Alto Adige Sudtiroler IGP Ex”)
- Mele Alto Adige e Sudtiroler Apfel IGP I (in sigla “Mele Alto Adige Sudtiroler IGP I”)
- Mele Alto Adige e Sudtiroler Apfel IGP II (in sigla “Mele Alto Adige Sudtiroler IGP II”)
- Mele altre varietà (in sigla “Mele altre varietà”)
- Mele cola extra (in sigla “Mele cola Ex”)
- Mele cola I (in sigla “Mele cola I”)
- Mele cola II (in sigla “Mele cola II”)
- Mele cripps pink extra (in sigla “Mele cripps pink Ex”)
- Mele cripps pink I (in sigla “Mele cripps pink I”)
- Mele cripps pink II (in sigla “Mele cripps pink II”)
- Mele dall-lago extra (in sigla “Mele dall-lago Ex”)
- Mele dall-lago I (in sigla “Mele dall-lago I”)
- Mele dall-lago II (in sigla “Mele dall-lago II”)
- Mele fuji extra(in sigla “Mele fuji Ex”);
- Mele fuji I(in sigla “Mele fuji I”);
- Mele fuji II(in sigla “Mele fuji II”);
- Mele gala extra(in sigla “Mele gala Ex”);
- Mele gala I(in sigla “Mele gala I”);
- Mele gala II(in sigla “Mele gala II”);
- Mele golden delicious extra (in sigla “Mele golden delicious Ex”);
- Mele golden delicious I (in sigla “Mele golden delicious I”);
- Mele golden delicious II(in sigla “Mele golden delicious II”);
- Mele granny smith extra(in sigla “Mele granny smith Ex”);
- Mele granny smith I(in sigla “Mele granny smith I”);
- Mele granny smith II(in sigla “Mele granny smith II”);
- Mele imperatore extra (in sigla “Mele imperatore Ex”)
- Mele imperatore I (in sigla “Mele imperatore I”)
- Mele imperatore II (in sigla “Mele imperatore II”)
- Mele morgenduft extra (in sigla “Mele morgenduft Ex”);
- Mele morgenduft I(in sigla “Mele morgenduft I”);
- Mele morgenduft II (in sigla “Mele morgenduft II”);
- Mele ozark gold extra (in sigla “Mele ozark gold Ex”);

- Mele ozark gold I (in sigla "Mele ozark gold I");
 - Mele ozark gold II (in sigla "Mele ozark gold II");
 - Mele renetta del Canada extra (in sigla "Mele renetta del Canada Ex");
 - Mele renetta del Canada I (in sigla "Mele renetta del Canada I");
 - Mele renetta del Canada II (in sigla "Mele renetta del Canada II");
 - Mele royal gala extra (in sigla "Mele royal gala Ex")
 - Mele royal gala I (in sigla "Mele royal gala I")
 - Mele royal gala II (in sigla "Mele royal gala II")
 - Mele stark delicious extra (in sigla "Mele stark delicious Ex")
 - Mele stark delicious I (in sigla "Mele stark delicious I")
 - Mele stark delicious II (in sigla "Mele stark delicious II")
 - Mele stayman winesap extra (in sigla "Mele stayman winesap Ex")
 - Mele stayman winesap I (in sigla "Mele stayman winesap I")
 - Mele stayman winesap II (in sigla "Mele stayman winesap II")
 - Mele summered extra (in sigla "Mele summered Ex")
 - Mele summered I (in sigla "Mele summered I")
 - Mele summered II (in sigla "Mele summered II")
 - Mele Val di Non DOP extra (in sigla "Mele Val di Non DOP Ex")
 - Mele Val di Non DOP I (in sigla "Mele Val di Non DOP I")
 - Mele Val di Non DOP II (in sigla "Mele Val di Non DOP II")
 - Mele red delicious extra (in sigla "Mele red delicious Ex")
 - Mele red delicious I (in sigla "Mele red delicious I")
 - Mele red delicious II (in sigla "Mele red delicious II")
 - Mele pink lady extra (in sigla "Mele pink lady extra")
 - Mele pink lady I (in sigla "Mele pink lady I")
 - Mele pink lady II (in sigla "Mele pink lady II")
 - Mele annurca extra (in sigla "Mele annurca Ex").
 - Mele annurca I (in sigla "Mele annurca I").
 - Mele annurca II (in sigla "Mele annurca II").
-
- Mele Alto Adige e Sudtiroler Apfel IGP extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele Alto Adige Sudtiroler IGP Ex bio")
 - Mele Alto Adige e Sudtiroler Apfel IGP I da agricoltura biologica (in sigla "Mele Alto Adige Sudtiroler IGP I bio")
 - Mele Alto Adige e Sudtiroler Apfel IGP II da agricoltura biologica (in sigla "Mele Alto Adige Sudtiroler IGP II bio")
 - Mele altre varietà da agricoltura biologica (in sigla "Mele altre varietà bio")
 - Mele cola extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele cola Ex bio")
 - Mele cola I da agricoltura biologica (in sigla "Mele cola I bio")
 - Mele cola II da agricoltura biologica (in sigla "Mele cola II bio")
 - Mele cripps pink extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele cripps pink Ex bio")
 - Mele cripps pink I da agricoltura biologica (in sigla "Mele cripps pink I bio")
 - Mele cripps pink II da agricoltura biologica (in sigla "Mele cripps pink II bio")
 - Mele dall-lago extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele dall-lago Ex bio")
 - Mele dall-lago I da agricoltura biologica (in sigla "Mele dall-lago I bio")
 - Mele dall-lago II da agricoltura biologica (in sigla "Mele dall-lago II bio")
 - Mele fuji extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele fuji Ex bio");
 - Mele fuji I da agricoltura biologica (in sigla "Mele fuji I bio");
 - Mele fuji II da agricoltura biologica (in sigla "Mele fuji II bio");
 - Mele gala extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele gala Ex bio");

- Mele gala I da agricoltura biologica (in sigla "Mele gala I bio");
- Mele gala II da agricoltura biologica (in sigla "Mele gala II bio");
- Mele golden delicious extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele golden delicious Ex bio");
- Mele golden delicious I da agricoltura biologica (in sigla "Mele golden delicious I bio");
- Mele golden delicious II da agricoltura biologica (in sigla "Mele golden delicious II bio");
- Mele granny smith extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele granny smith Ex bio");
- Mele granny smith I da agricoltura biologica (in sigla "Mele granny smith I bio");
- Mele granny smith II da agricoltura biologica (in sigla "Mele granny smith II bio");
- Mele imperatore extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele imperatore Ex bio")
- Mele imperatore I da agricoltura biologica (in sigla "Mele imperatore I bio")
- Mele imperatore II da agricoltura biologica (in sigla "Mele imperatore II bio")
- Mele morgenduft extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele morgenduft Ex bio");
- Mele morgenduft I da agricoltura biologica (in sigla "Mele morgenduft I bio");
- Mele morgenduft II da agricoltura biologica (in sigla "Mele morgenduft II bio");
- Mele ozark gold extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele ozark gold Ex bio");
- Mele ozark gold I da agricoltura biologica (in sigla "Mele ozark gold I bio");
- Mele ozark gold II da agricoltura biologica (in sigla "Mele ozark gold II bio");
- Mele renetta del Canada extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele renetta del Canada Ex bio");
- Mele renetta del Canada I da agricoltura biologica (in sigla "Mele renetta del Canada I bio");
- Mele renetta del Canada II da agricoltura biologica (in sigla "Mele renetta del Canada II bio");
- Mele royal gala extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele royal gala Ex bio")
- Mele royal gala I da agricoltura biologica (in sigla "Mele royal gala I bio")
- Mele royal gala II da agricoltura biologica (in sigla "Mele royal gala II bio")
- Mele stark delicious extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele stark delicious Ex bio")
- Mele stark delicious I da agricoltura biologica (in sigla "Mele stark delicious I bio")
- Mele stark delicious II da agricoltura biologica (in sigla "Mele stark delicious II bio")
- Mele stayman winesap extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele stayman winesap Ex bio")
- Mele stayman winesap I da agricoltura biologica (in sigla "Mele stayman winesap I bio")
- Mele stayman winesap II da agricoltura biologica (in sigla "Mele stayman winesap II bio")
- Mele summered extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele summered Ex bio")
- Mele summered I da agricoltura biologica (in sigla "Mele summered I bio")
- Mele summered II da agricoltura biologica (in sigla "Mele summered II bio")
- Mele Val di Non DOP extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele Val di Non DOP Ex bio")
- Mele Val di Non DOP I da agricoltura biologica (in sigla "Mele Val di Non DOP I bio")
- Mele Val di Non DOP II da agricoltura biologica (in sigla "Mele Val di Non DOP II bio")
- Mele red delicious extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele red delicious Ex bio")
- Mele red delicious I da agricoltura biologica (in sigla "Mele red delicious I bio")
- Mele red delicious II da agricoltura biologica (in sigla "Mele red delicious II bio")
- Mele pink lady extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele pink lady Ex bio")
- Mele pink lady I da agricoltura biologica (in sigla "Mele pink lady I bio")
- Mele pink lady II da agricoltura biologica (in sigla "Mele pink lady II bio")
- Mele annurca extra da agricoltura biologica (in sigla "Mele annurca Ex bio").
- Mele annurca I da agricoltura biologica (in sigla "Mele annurca I bio").
- Mele annurca II da agricoltura biologica (in sigla "Mele annurca II bio").

Il lotto minimo negoziabile = 100 Kg

I multipli del lotto minimo sono incrementabili di 10 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione definite dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche col Regolamento CE n.701/2012 del 30 luglio 2012.

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al **Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici** che abroga il CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007, relativo alle norme di produzione dei prodotti vegetali.

Nel caso di prodotti a "denominazione", fatte salve le normative vigenti in materia, si fa riferimento allo specifico Disciplinare.

Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo, si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

Il Soggetto abilitato all'intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, gli enti certificatori ed il numero di certificazione nel caso di prodotti "da agricoltura biologica", "DOP", "IGP" o "a marchio".

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione specifica, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare il calibro e l'origine dei prodotti commercializzati.

Caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Caratteristiche minime (Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati)

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
- praticamente prive di parassiti;
- esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
- esenti da vitrescenza grave, tranne le Fuji e i loro mutanti,
- prive di umidità esterna anormale;
- prive di odore e/o sapore estranei.
- Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:
 - il trasporto e le operazioni connesse,
 - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

Classificazione (Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati)

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:

Categoria «Extra»

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (1) e conservare intatto il peduncolo.

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

- 3/4 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A;
- 1/2 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B;
- 1/3 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C. IT 15.6.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/55

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità e la conservabilità del prodotto e la sua presentazione nell'imballaggio:

- leggerissimi difetti dell'epidermide,
- leggerissima rugginosità (1) come:
- macchie brunastre che non eccedono la cavità peduncolare e non possono essere rugose e/o
- lievi tracce isolate di rugginosità.

Categoria I

Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (2).

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

- 1/2 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A;
- 1/3 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B;
- 1/10 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di sviluppo,
- un lieve difetto di colorazione,
- non più di 1 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate,
- lievi difetti della buccia non superiori a:
- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
- 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm²,
- leggera rugginosità (3) come:
- macchie brunastre che possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare, ma non possono essere rugose e/o
- rugginosità reticolata fine non eccedente 1/5 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o
- rugginosità densa non eccedente 1/20 della superficie totale del frutto, a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/5 della superficie totale del frutto.

Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata. IT L 157/56 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.6.2011

Categoria II

Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di sviluppo,
- difetti di colorazione,
- non più di 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolorate,
- difetti della buccia non superiori a:
 - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,
 - 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm²,
- leggera rugginosità (1) come:
- macchie brunastre che possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare e possono essere leggermente rugose e/o
- rugginosità reticolata fine non eccedente 1/2 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto e/o
- rugginosità densa non eccedente 1/3 della superficie totale del frutto
- a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/2 della superficie totale del frutto.

Calibrazione (Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati)

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.

Il calibro minimo è 60 mm quando la calibrazione è determinata dal diametro o 90 g quando la calibrazione è determinata dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix è uguale o superiore a 10,5° Brix.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a) per i frutti calibrati secondo il diametro:

- 5 mm per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm, e
- 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm, oppure IT 15.6.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/57

b) per i frutti calibrati secondo il peso:

- per i frutti della categoria «Extra» e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati:

Variazione (g)	Differenza di peso (g)
70-90	15 g
91-135	20 g
136-200	30 g
201-300	40 g
> 300	50 g

- per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita:

Variazione (g)	Omogeneità (g)
----------------	----------------

70-135	35
136-300	70
> 300	100

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o negli imballaggi di vendita non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro.

Tolleranze di qualità (Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati)

Categoria «Extra»

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza non oltre lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza non oltre l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano né le caratteristiche della categoria II, né le caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.

Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

Tolleranze di calibro (Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati)

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non soddisfano i requisiti relativi alla calibrazione. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:

- di 5 mm o più al diametro minimo
- di 10 g o più al peso minimo

Omogeneità (Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati)

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria "Extra", è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di mele, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

Condizionamento e imballaggio (Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati)

Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In particolare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere adeguatamente il prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne

od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Calibro
- Origine: Italia, UE, Extra UE
- Confezionamento
- Denominazioni e/o marchi
- Enti e numeri di certificazione
- Altre informazioni (caricamento di un documento)
- Altre caratteristiche
- Lavorazione
- Modalità di coltivazione

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale:

- Tempi e modalità di pagamento
- Specifiche di consegna e ritiro
- Modalità di risoluzione delle controversie

Art. 4 - Integrazioni/deroghe alle disposizioni generali

Mancata osservanza dei termini di esecuzione (deroga all'art.10 delle disposizioni generali)

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all'altro contraente di ritenere immediatamente risolto il contratto.

Diritto di rifiuto della merce (deroga all'art. 11 delle disposizioni generali)

Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l'acquirente, al momento del ricevimento della merce, può rifiutare la stessa o pretendere la consegna di una merce diversa avente le caratteristiche stabilite, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo all'Arbitrato e gli Arbitratori decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce. Se gli Arbitratori stabiliranno il diritto di rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la

custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire. La scelta del compratore, dovrà essere esercitata al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al venditore.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
 - Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Del Piemonte;
 - Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Milano;
 - Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Verona;
 - Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Brescia.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.